



ACUSTICA
RUMORE E VIBRAZIONI

DIVISIONE Ares Acoustic Research

Sede principale: Via Massari 189/A - 10148 Torino
Tel. 011/2269878 - 011/2269903 - 011/2269863 - 011/2269984
Fax 011/2269918 - 011/2269856

Sede di Verona: Via Isonzo, 2 - 37126 Verona - Tel.-Fax 045/8302273
Asti: Studio ingegneria dott. Ing. Renato Santero - Via C. Battisti, 28 - 14100 Asti
Tel. 0141/324631 - Fax 0141/325323
Posta elettronica: ares@ares.to.it Internet: www.ares.to.it

SICUREZZA ed IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA,
IGIENE degli ALIMENTI, ELETTRONICA



DIVISIONE Ares blu

COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE ALLEGATA ALL'ELABORATO DEFINITIVO

Relazione n.	Rev.	Data	Resp. Progetto	Direzione tecnica
5276-I	00	27 febbraio 2004	ing. Renato Santero  Albo Ingegneri Prov. AT n. 513	ing. Marcella Rolando  Albo Ingegneri Prov. TO n. 4400
Pagine n° 11 compresa la presente			Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: D.D. n. 299 del 12/06/00	Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: DGR n. 133-14232 del 25/11/96

INDICE

1	<i>PREMESSA</i>	2
2	<i>DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI</i>	3
3	<i>CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO</i>	8
	3.1 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di classificazione acustica	9
	3.2 Considerazioni finali	10

1 PREMESSA

Nel seguito si richiamano innanzitutto i concetti generali in merito alle definizioni ed ai riferimenti normativi (par. 1 della relazione descrittiva n° 5276-I del settembre 2003): si procede poi ad inquadrare la situazione a seguito delle eventuali osservazioni ricevute da pubblico, Provincia e Comuni limitrofi provvedendo quindi a definire gli elaborati finali ed a evidenziare le principali informazioni in merito alla classificazione acustica del territorio comunale.

2 DEFINIZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La classificazione acustica del territorio comunale (nota anche come *zonizzazione acustica*) ha come obiettivo l'individuazione sul territorio comunale di aree omogenee cui abbinare limiti di rumorosità tali da garantire una condizione acustica compatibile con la destinazione d'uso del territorio (tipologia degli insediamenti presenti ed utilizzo del territorio); il concetto di "classificazione acustica del territorio" viene preliminarmente introdotto con il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* (nel seguito richiamato come DPCM 1/3/91); con riferimento a tale iniziale definizione, seguono tutta una serie di provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico che meglio dettagliano e precisano competenze e responsabilità degli Enti e soggetti coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo.

Un completo riferimento legislativo sul tema dell'acustica ambientale è costituito dalla *Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n°447* (nel seguito richiamata come Legge 447); all'art. 6 tale legge individua fra le competenze dei Comuni la predisposizione della classificazione acustica del proprio territorio.

La metodologia operativa ed i criteri per provvedere alla definizione tecnica delle zone acustiche vanno stabiliti tenendo conto di vari decreti attuativi che provvedono a definire un quadro operativo per la redazione della classificazione acustica del territorio; tra i decreti più importanti inerenti al tema in oggetto si possono evidenziare i seguenti:

- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale": si riferisce sostanzialmente alla rumorosità di origine aeroportuale ed all'art. 6, si occupa della caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale definendo specifiche aree di rispetto.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": determina i valori limite (immissione,

emissione, attenzione e qualità) riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio catalogate e definite nella tabella A del decreto stesso ed alle quali deve far riferimento la classificazione acustica.

- Decreto Ministeriale 16/03/98 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*”: non ha riferimenti diretti alla classificazione acustica del territorio ma tramite definizioni criteri e modalità tecniche di misura, fornisce la base tecnica per valutare i livelli sonori che dovranno poi essere comparati con i limiti di zona stabiliti in fase di classificazione acustica del territorio comunale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98 n°459 “*Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n°447 in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario*”: stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine da infrastrutture ferroviarie definendo tra l'altro all'art. 3, le relative fasce di pertinenza.

In realtà, è tuttora mancante un decreto attuativo riguardante le infrastrutture stradali e di conseguenza mancano le definizioni in merito alle fasce di pertinenza relative a tali infrastrutture: il testo di tale decreto è disponibile solamente in forma di bozza comprendente la proposta del Ministero dell'Ambiente e la rettifica da parte del Ministero dei Trasporti.

Nella definizione della metodologia operativa per la classificazione acustica del territorio vanno principalmente tenute in conto le Leggi ed i Regolamenti regionali: nel caso specifico, la Regione Piemonte, con la *Legge n°52 del 20 ottobre 2000* “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*” (nel seguito richiamata come Legge Regionale), ha provveduto a riordinare le competenze amministrative e le funzioni di Regioni, Province e Comuni ed in tema di classificazione acustica, definendo le linee guida generali e l'iter procedurale per l'approvazione della classificazione acustica.

Le linee guida per la classificazione acustica richiamate in forma generica nella Legge Regionale sono state ulteriormente precisate dal punto di vista tecnico e operativo, nella *Deliberazione della Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001* (nel seguito richiamata come DGR) che provvede a definire principi, metodologie e criteri per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

La DGR provvede inoltre a definire il “*gruppo tecnico interdisciplinare*” che operativamente deve provvedere alla redazione della classificazione acustica e che deve essere formato almeno da un tecnico esperto in urbanistica e da un tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto alle specifiche liste Regionali (ai sensi dell’art. 2, commi 7 ed 8 della Legge 447).

Nella pagina seguente si riporta uno schema riassuntivo delle classi di destinazione d’uso del territorio con relative descrizioni e valori limite, così come riportate nella tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

DPCM 14/11/97 - TABELLA A: classificazione del territorio comunale

<p>CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Tabella 1.2 – DPCM 14/11/97 – Tabella B : Valori limite di emissione

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Aree particolarmente protette	Classe I	45	35
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	50	40
Aree di tipo misto	Classe III	55	45
Aree di intensa attività umana	Classe IV	60	50
Aree prevalentemente industriali	Classe V	65	55
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	65	65

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 1.3 – DPCM 14/11/97 – Tabella C : Valori limite assoluti di immissione

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Aree particolarmente protette	Classe I	50	40
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	55	45
Aree di tipo misto	Classe III	60	50
Aree di intensa attività umana	Classe IV	65	55
Aree prevalentemente industriali	Classe V	70	60
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	70	70

Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

La classificazione acustica del territorio comunale, è stata sviluppata in collaborazione con i competenti uffici comunali, e con i professionisti consulenti del Comune in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio.

La metodologia seguita si compone delle fasi di lavoro evidenziate nella DGR, e più precisamente:

FASE 0: Acquisizione dati ambientali ed urbanistici;

FASE I: Analisi delle norme tecniche di attuazione del PRGC, determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di classificazione acustica;

FASE II: Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;

FASE III: Omogeneizzazione della classificazione acustica ed individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;

FASE IV: Inserimento delle fasce cuscinetto (suddivisa in FASE IV-1) e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (suddivisa in FASE IV-2).

Per quanto maggiori dettagli sulle fasi operative si rimanda alla relazione descrittiva n° 5276-I del settembre 2003.

3.1 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di classificazione acustica

Secondo i criteri individuati all'art. 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n°52, a conclusione della procedura di approvazione il Comune adotta la classificazione acustica tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute dal pubblico e di eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.

Nel caso in esame non sono state apportate modifiche alla proposta di classificazione acustica, presentata nella relazione n° 5276-I del settembre 2003 (avviso pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2003).

3.2 Considerazioni finali

La classificazione acustica definitiva del territorio comunale di Rocca d'Arazzo, è riportata sulla cartografia allegata relativa all'intero territorio comunale in scala 1:10.000 ed al centro abitato in scala 1:5000 (disegni n°1 e n°2).

Si evidenzia inoltre che:

- per quanto riguarda l'individuazione di aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, sono state individuate le seguenti zone:
 - area **T1** - c/o il Municipio
 - area **T2** - c/o l'area per il gioco del pallone
 - area **T3** - c/o la zona industriale
 - area **T4** - c/o Villa Riccardi
 - area **T5** - c/o Fr. S. Anna
 - area **T6** - c/o Fr. S. Caterina
 - area **T7** - c/o Fr. S. Caterina
 - area **T8** - c/o Fr. S. Caterina
 - area **T9** - c/o Fr. S. Carlo
- nel caso in esame, non state evidenziate fasce di pertinenza in merito ad infrastrutture aeroportuali e ferroviarie data la mancanza di tali infrastrutture sul territorio comunale: lo stesso dicasi per le infrastrutture stradali per le quali manca invece un decreto specifico.
- nell'ambito della classificazione acustica non sono presenti accostamenti critici (adiacenza di aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A)).

Si ricorda infine che dopo l'entrata in vigore del previsto decreto in relazione alle definizioni delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, la classificazione acustica del territorio comunale dovrà essere opportunamente integrata.